

die Annahme, Bolleter habe 1300 Fr. verdient, aktenwidrig sei, kann keine Rede sein; aus den Akten geht die Unrichtigkeit dieser Annahme nicht hervor. Die Vorinstanz hat auch nicht etwa entgegen dem Art. 51 aOR es unterlassen, die Umstände zu würdigen, oder ihrer Annahme einen für die Haftpflichtentschädigung nicht maßgebenden Einkommensbegriff zu Grunde gelegt. Vielmehr hat sie mit Recht auch die Nebeneinkünfte berücksichtigt. Die Frage, wieviel vom Einkommen Bolleters für seinen persönlichen Unterhalt und wieviel für denjenigen von Frau und Kinder zu rechnen sei, ist eine solche des richterlichen Ermessens. Die Beantwortung derartiger Fragen durch die kantonalen Gerichte pflegt das Bundesgericht nur darauf zu überprüfen, ob der kantonale Richter dabei von seinem Ermessen einen offenbar unrichtigen Gebrauch gemacht habe. Dies ist aber hier nicht der Fall. Die Berechnung der Vorinstanz entspricht vielmehr den Ansätzen, die das Bundesgericht in derartigen Fällen seinen Urteilen zu Grunde gelegt hat (vergl. BGE 36 II S. 96). Mit Recht hat sodann die Vorinstanz keinen Abzug für Kapitalabfindung gemacht, da die den einzelnen Klägern zugesprochenen Beträge eine kapitalistische Verwendung nicht ermöglichen. Es könnte sich höchstens fragen, ob für die Entschädigung, soweit sie sich auf die künftigen Jahre bezieht, ein Diskont abzuziehen sei. Da es sich aber um eine verhältnismäßig kurze Zeit handelt, so würde sich ein derartiger Abzug nicht rechtfertigen. Zudem hat ja die Vorinstanz von dem nach ihrer Rechnung sich ergebenden Gesamtbetrag bereits 250 Fr. abgezogen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der II. Appellationskammer des zürcherischen Obergerichts vom 26. Oktober 1911 in allen Teilen bestätigt.

8. Haftung des Staates aus der Handhabung der Amtsgewalt. — Responsabilité de l'Etat pour les actes de fonctionnaires.

41. Sentenza 27 aprile 1912 della 1ª Sezione civile
nella causa Bossi, attore, contro Cantone Ticino, convenuto.

Applicazione dell'art. 24 della Legge federale sulle derrate alimentari. Natura della responsabilità dello Stato. — Criteri determinanti la giustificazione o meno del sequestro. — Danno risarcibile.

La Camera civile del Tribunale di Appello del Ticino pronunciava con sentenza 9 novembre 1911:

- « 1° Le domande contenute nella petizione di causa non » sono ammesse.
- » 2° Le spese giudiziarie sono a carico dello Stato, com- » pensate le ripetibili. »

Appellanti da questo giudizio:

a) l'attore, il quale con atto 13 dicembre 1911 conchiude domandando:

la conferma della petizione di causa nel senso che lo Stato del Cantone Ticino venga obbligato a pagare all'istante la somma di fr. . . . (a giudizio del giudice) per risarcimento danni *materiali* e *morali*: colla rifusione delle spese giudiziarie e ripetibili, quest'ultime nell'importo di fr. 500;

subordinatamente: che lo Stato sia tenuto a pagare all'istante la somma di fr. 405 a titolo di risarcimento danni *materiali*, colla rifusione delle spese come sopra;

b) in via adesiva, il convenuto, il quale conchiude a che le spese della causa siano addossate all'attore, condannato quest'ultimo alla rifusione di fr. 500 per ripetibili e confermato il dispositivo 1° della sentenza appellata;

Presenti agli odierni dibattimenti i rappresentanti di ambedue le parti, i quali si riconfermano nelle loro conclusioni scritte;

*Considerando**In fatto:*

A. — Il 30 dicembre 1909 arrivavano a Chiasso, a destinazione dell'attore, 4 vagoni di frumento, che al controllore doganale parvero all'odore contenere merce sospetta. Chiamato il perito doganale, questi riteneva che il grano era avariato e ne dava comunicazione a Berna unendo un campione e chiedendo istruzioni. Il 3 gennaio arrivava l'ordine da Berna di lasciar passare i vagoni, il che veniva fatto. Il passaggio della merce veniva però dal perito federale notificato alla Direzione cantonale d'igiene la quale, su analisi del campione fatta dal chimico cantonale, analisi che confermava il giudizio del perito federale, poneva il 7 gennaio 1910 il grano sotto sequestro. L'analisi del chimico cantonale conchiudeva, trattarsi di « grano avariato contenente molte impurità fra le quali semi nocivi. » Il grano presentare odore sgradevole ed aspetto poco bello e fra le impurità riscontrarsi: polvere, pezzi di carbone, semi estranei e semi nocivi (niello). Nel dare comunicazione del risultato di tale analisi e dell'ordine di sequestro all'attore, la Direzione cantonale d'igiene osservava che, a stregua del disposto dell'art. 62 dell'ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari, « i cereali, le leguminose ed i prodotti della loro macinazione non devono essere agri, ammuffiti o altrimenti alterati, nè contenere aggiunte o materie impure di origine minerale, vegetale (sabbia, muffa, grani di male erbe, tarli ecc.) ». Su protesta del molino Bossi il chimico cantonale confermava, con atto 10 gennaio, la propria analisi aggiungendo che non credeva che i grani di niello potessero con la macinazione venire tutti eliminati, essendo l'interno « bianco come la farina ed il grano quasi della grossezza del frumento ». In seguito a tale analisi, il molino Bossi chiedeva, in base agli art. 18 e seg. della Legge federale, che fossero nominati dei sopra periti i quali, esaminato il grano e fatto praticare nel molino Bossi alle operazioni ordinarie di spurgo e pulitura, conchiudevano che il grano non era avariato, che le impurità che presentava erano state completamente eliminate dalle opera-

zioni di spurgo e che era « un grano sano, molto pesante e di qualità eccellente ». In base a tale perizia veniva il 28 gennaio tolto il sequestro ed il grano rimesso nella libera disposizione del proprietario.

B. — Pretendendo di aver avuto un grave pregiudizio per l'ordinato sequestro, il molino Bossi, et per esso il suo Direttore, azionava, in base all'art. 24 della Legge federale sul commercio delle derrate alimentari, lo Stato del Cantone Ticino chiedendo il risarcimento del danno subito che veniva dall'attore esposto nelle cifre seguenti:

- a) fr. 72 per spese di magazzinaggio alla stazione di Chiasso dal 30 dicembre al 3 gennaio;
- b) fr. 25 per spese di magazzinaggio, perizia e sicurtà alla stazione di Genova per un secondo invio rimasto colà in sospeso;
- c) fr. 100 per interessi perduti sulla partita di grano sequestrata;
- d) fr. 80 per interessi perduti sulla partita il cui invio venne forzatamente sospeso a Genova;
- e) fr. 200 per spese generali di trasferta a Chiasso, Bellinzona, Zurigo e Berna;
- f) fr. 10 000 per danno emergente e diminuzione di guadagno.

A fondamento di queste pretese l'attore allegava che la partita sequestrata costituiva solo una parte del grano da lui comperato. L'invio dell'altra parte (quintali 300) essere stato sospeso telegraficamente a Genova. I capitali investiti in questi invii (fr. 10 245 circa pel primo e ca. fr. 8000 pel secondo) essere rimasti immobilizzati durante circa un mese. A tale danno immediato doversi aggiungere l'altro molto più grave cagionato al molino Bossi dalla propalazione del sequestro, notizia abilmente sfruttata da chi poteva ed aveva interesse a farlo. Finalmente il provvedimento preso con deplorable e colpevole leggerezza dalle Autorità cantonali, aver obbligato il Direttore del molino Bossi a ripetute trasferte a Chiasso, Bellinzona, Zurigo ed a Berna per fornire gli opportuni schiarimenti a chi di dovere onde ottenere la revoca del

provvedimento, con spese non indifferenti. Tutto ciò, nonchè una diminuzione del futuro guadagno, essere attribuibile unicamente all'ingiustificato sequestro.

C. — Rispondendo lo Stato del Cantone Ticino conchiudeva al rigetto della domanda, allegando: che la procedura seguita fu perfettamente regolare; che quando venne ordinato, il sequestro era pienamente giustificato; che tosto che si seppe che il molino Bossi era in grado, prima della macinazione, di eliminare i difetti della merce, il sequestro fu levato; che lo Stato non è di conseguenza tenuto ad alcun risarcimento; che le spese di magazzino non dipesero dall'opera dei funzionari cantonali, ma del perito federale; che pretese per danni indiretti, interessi perduti, diminuzione di futuri guadagni ecc. non sono proponibili in base alla Legge federale; che il solo danno di cui il Cantone può essere chiamato a rispondere è il danno diretto, cioè la diminuzione di valore della merce, di cui non può essere questione nel caso concreto.

D. — L'istanza cantonale giudicava come ai dispositivi più sopra osservando: Nulla di sostanzialmente irregolare è avvenuto nella procedura seguita. L'assieme delle circostanze spiega il sospetto negli impiegati di dogana e le misure prudenziali prese dall'Autorità. Ma se queste misure possono dirsi giustificate in ordine, il sequestro è tuttavia da ritenersi ingiustificato, perchè basato sull'errore del chimico cantonale che avrebbe in simili circostanze dovuto procedere con maggiore diligenza e serietà. L'art. 24 della legge sulle derrate alimentari dichiara responsabili i Cantoni pel danno risultante da un sequestro ingiustificato. Quale sia il danno risarcibile non è stabilito nella legge; solo nella discussione al Consiglio degli Stati fu detto che per danno risarcibile si debba intendere il danno diretto, cioè quello che si risolve in una diminuzione del valore della merce. E difatti, nel campo speciale della legge sulle derrate alimentari, non può ammettersi un maggior obbligo dello Stato che condurrebbe a veri abusi ed a speculazioni. Colui che introduce merci in Svizzera, come sa che al confine incontrerà una visita ed un

controllo di dogana che richiedono un certo tempo, così sa che vi sarà una sorveglianza ed un controllo imposti dalla legge sulle derrate alimentari. Tutto questo dipende dal logico funzionamento della legge; esame, analisi, perizia non può, a meno di arbitrio o di atto contrario alla legge, essere causa di risarcimento di danni. Non quindi speranza di un lucro perduto, o interessi per ritardo, o clientela perduta, o danni morali patiti. Risarcibile è solo, come è detto anche nel messaggio del Consiglio federale, « il danno materiale sofferto dal sequestro », ossia la diminuzione di valore dipendente dal deterioramento materiale della merce. Un simile danno non si è verificato nel fattispecie. Anzi nessuna prova è stata fornita a dimostrazione delle pretese avanzate per danni indiretti, i quali anche se fossero provati non produrrebbero obbligo di risarcimento da parte dello Stato.

E. — È contro questo giudizio che è diretta la presente appellazione;

In diritto:

1. — L'appello adesivo della Stato, riguardo alle spese, concerne unicamente una questione di procedura cantonale che è fuori dell'ambito delle competenze di questa Corte. Essa non può per pratica costante formare oggetto di un appello adesivo. (Ved. Racc. uff. vol. 29 II p. 556).

2. — Riguardo all'appello principale, pel quale esistono indubitabilmente i requisiti formali di legge, la prima questione pregiudiziale che si presenta è quella di sapere, se siasi o meno di fronte ad un sequestro ingiustificato a sensi dell'art. 24 della Legge federale sulle derrate alimentari, sul quale articolo è fondata la domanda di indennizzo. Che in seguito alla sopra analisi praticata, dovesse la perduranza del sequestro ritenersi ingiustificata, viene e venne riconosciuto dallo Stato stesso che ordinò immediatamente la messa della merce a disposizione dell'attore e che ammette senza riserva il risultato di questa sopra analisi. Ma il rappresentante dello Stato pretende che, per giudicare della giustificazione o meno del sequestro, debba prendersi in esame non la situazione di fatto quale venne creata dal rapporto dei sopra periti, ma la

situazione al momento in cui il sequestro venne ordinato, ossia l'insieme delle circostanze che determinarono l'Autorità cantonale ad ordinare che la merce fosse sequestrata. Che a questo momento le circostanze giustificassero la misura precauzionale presa, non sembra difatti discutibile. Ma non può il disposto dell'art. 24 interpretarsi in questo senso. Un sequestro ingiustificato in origine per deficienza di requisiti legali, non diviene più tardi conforme a legge perchè scompaiono le difettosità che lo viziavano. Viceversa, quand'anche apparentemente giustificato in origine, non può un sequestro dirsi giustificato più tardi se, come nel caso concreto, la giustificazione anteriore dipendeva da un errore d'analisi che venne riconosciuto in sede superiore, mediante sopra perizia. Secondo il disposto dell'art. 19, al. 2°, è il rapporto di questa perizia che deve far stato per le misure amministrative da prendere ed è di conseguenza anche secondo questo rapporto che deve apprezzarsi la questione di sapere se le misure prese, in ispecie il sequestro (ved. art. 21), abbia o meno da ritenersi giustificato a sensi dell'art. 24.

La responsabilità dello Stato creata da questo articolo è una responsabilità ex lege, indipendente dalle nozioni di colpa o di fatto illecito inerenti alle obbligazioni contrattuali. Essa esiste pel solo fatto di un sequestro ingiustificato ed esiste direttamente a carico dello Stato, al quale viene solo riservato un diritto di regresso verso il colpevole. Lo Stato è quindi direttamente responsabile di un eventuale errore commesso dai propri funzionari e perchè possa essere invocata tale responsabilità, non occorre di esaminare a chi sia imputabile l'errore, ma solo se il sequestro manchi o meno di fondamento. Tale responsabilità è affatto analoga a quella stabilita all'art. 15 della Legge federale sulla procedura in materia di contravvenzioni fiscali e costituisce evidentemente un correttivo a prò degli industriali e commercianti pelle competenze estese accordate ai funzionari dello Stato nell'applicazione della Legge sulle derrate alimentari.

3. — Nel caso concreto è quindi fuori di dubbio, secondo l'analisi dei sopra periti, che il sequestro debba ritenersi

ingiustificato e il solo punto che rimane da decidere è: quale danno debba essere risarcito all'attore.

Questo danno è evidentemente il danno materiale subito in seguito al sequestro della merce (vedasi anche il messaggio del Consiglio federale). Ma questo danno materiale comprende non solo il pregiudizio derivato alla merce stessa per diminuzione di valore, come pretende lo Stato ed ebbe a dichiarare il giudice cantonale, ma tutto il danno materiale, ad esclusione del morale, inerente al sequestro, vale a dire ogni danno materiale effettivamente subito, causato dalla presa misura precauzionale del sequestro. Da quali elementi possa essere costituito questo danno materiale, non è qui il caso di esaminare. Chè dalle singole poste o dai fattori adottati nella petizione di causa, non entrano, già per deficienza di prova, che pochi in linea di considerazione. Da eliminarsi ed eliminata del resto dall'attore stesso nelle sue conclusioni di causa, è anzitutto la posta per spese di magazzino alla stazione di Chiasso. Queste spese dipendono da una misura presa da un funzionario federale, che non possono quindi ripetersi dalle Autorità cantonali, ma rientrano tutto al più fra quelle previste all'art. 31 a carico della Confederazione. Da eliminarsi inoltre sono le spese di perizia e di sicurezza e gli interessi decorsi sul capitale rappresentato dalla seconda spedizione che si pretende essere stata ritenuta a Genova. Nessuna prova della sospensione del secondo invio esiste in atti, nè occorre di conseguenza vedere se tale pregiudizio sarebbe eventualmente risarcibile a sensi dell'art. 24. Nessuna prova del pari, come venne del resto dichiarato già dall'istanza cantonale e come, almeno in parte, ebbe a riconoscere in questa sede anche il rappresentante dell'attore, esiste neppure per la pretesa in ogni modo molto esagerata di fr. 10 000 per danno emergente e *lucrum cessans*. Non la benchè minima prova venne fatta o tentata dall'attore in relazione ai singoli elementi nei quali questa posta viene suddivisa. Da esaminare non rimangono dunque che le due pretese per interessi perduti sul grano sequestrato dal 3 al 28 gennaio 1910 e spese di trasferta allo scopo di ottenere

266 A. Oberste Zivilgerichtsinanz. — I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

la revoca del sequestro. Ora, l'immobilizzazione di un capitale di ca. fr. 10 245 investito, a quanto si afferma, nella 1^a spedizione, per una durata di 25 giorni, rappresenta tutto al più un interesse di fr. 42. E quanto alle spese di trasferta, esse sembrano sufficientemente indennizzate colla metà dell'importo preteso, ossia con fr. 100. A questa sola cifra deve ridursi l'indennizzo da rifondere dallo Stato ;

il Tribunale federale pronuncia :

1° L'appello adesivo è respinto per titolo di irricevibilità.

2° L'appello principale dell'attore è ammesso e la sentenza dell'istanza cantonale modificata nel senso che lo Stato è tenuto ad indennizzare all'attore una somma di fr. 142, respinta ogni pretesa maggiore.

9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. — Propriété littéraire et artistique.

42. Sentenza 25 maggio 1912 della I^a sezione civile nella causa Ditta Giacomo Agnelli, attrice, contro Ditta Elia ed Emilio Colombi e Cⁱ, convenuta.

Plagio in materia di libri d'insegnamento (Convenzione internazionale di Berna 9 ottobre 1886 e Legge federale 23 aprile 1883). Iserizione in Italia non necessaria per la protezione dei diritti di autore in Svizzera. Prescrizione dell'azione in base all'art. 17 relativa ad opere scolastiche. Quali libri d'insegnamento si devono ritenere come tali ?

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino confermava con sentenza 20 marzo/23 dicembre 1911 il giudizio 29 aprile 1910 del Tribunale civile distrettuale di Bellinzona-Riviera che pronunciava :

« La petizione di causa è accolta nel senso che la » Ditta Elia ed Emilio Colombi e Cⁱ è condannata a pagare » alla Ditta Agnelli la somma di fr. 9000 oltre gli interessi » al 5 % dal 23 giugno 1904 a titolo di risarcimento danni. »

Da questo giudizio appellavasi la Ditta convenuta al Tribunale federale, con atto 2 gennaio 1912, concludendo alla riforma del giudizio cantonale nel senso della non ammissione della petizione Agnelli, subordinatamente a che la domanda di risarcimento danni fosse ammessa nella somma limitata di fr. 1000.

Queste conclusioni venivano mantenute dal rappresentante della convenuta agli odierni dibattimenti, nel mentre il rappresentante dell'attrice domandava la conferma pura e semplice del giudizio appellato.

Considerando in fatto :

A. — La Ditta Agnelli ha rilevato l'azienda editoriale Camillo Speirani in Torino, dalla quale erano stati acquisiti di diritti d'autore sulle opere del Prof. G. B. Cipani. La cessione dell'azienda all'istante avvenne mediante atto notarile 20 marzo 1897. Ancor prima di tale cessione, l'editore Speirani autorizzava la Ditta Eredi Colombi in Bellinzona (il 5 ottobre 1894) a pubblicare, plasmandola per i bisogni delle scuole nel Cantone Ticino, un'edizione esclusiva dell'opera del Cipani « Il Sandrino », libro di lettura per le scuole elementari del Regno, suddiviso in 5 volumi. L'autorizzazione avveniva per il periodo di 8 anni, mediante un compenso del 9 % sul prezzo di vendita per i primi 5000 esemplari e del 10 % oltre le prime cinquemila copie. Nel relativo accordo veniva stabilito che il frontispizio, portante la firma del concessionante, dovesse venire stampato e fornito dallo Speirani a titolo di controllo. Sulle basi di questo accordo veniva pubblicata dalla Ditta Colombi, colla collaborazione dell'avvocato Bertoni, una edizione in 4 volumi del Sandrino adattata ai bisogni delle scuole ticinesi. Alcuni anni dopo, nel 1900 e nel 1901, la Ditta Colombi stampava un nuovo « libro di lettura per le scuole ticinesi », compilato dal Prof. Francesco Giannini, di cui veniva annotata sul frontispizio la proprietà letteraria. Il nuovo libro di lettura di dimensioni e il secondo volume anche di formato essenzialmente maggiori del Sandrino veniva diviso in due soli volumi, nei quali venivano iscritti e riprodotti testualmente a pagine differenti diversi brani del